

Sovraffollamento aule scolastiche – Ordinanza di pubblicazione del ricorso Codacons sul sito ministeriale.

Il Tar del Lazio ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di dare notizia sul sito istituzionale della proposizione del ricorso relativo a sovraffollamento aule scolastiche - formazione classi con più di 25 alunni.

N. 03583/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06143/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6143 del 2010, proposto dal Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il F. Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

sovraffollamento aule scolastiche - formazione classi con più di 25 alunni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero per la Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per il F. Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 il cons Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori avv. Gino Giuliano per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Fabrizio Fedeli;

Considerato che alla vigilia della camera di consiglio, con atto depositato il 19 luglio 2010 il Codacons ha rinunciato all'istanza di sospensiva e ha chiesto che il Collegio si pronunci solo sulla richiesta relativa all'ordine, da impartire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di dare immediata notizia sul sito istituzionale della pendenza del ricorso in esame;

Considerato che il difensore delle Amministrazione resistenti ha affermato in camera di consiglio di non poter affermare l'avvenuto adempimento alla data odierna, non avendo avuto notizie sul punto;

Visto l'art. 1, comma 2, d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'istruzione provveda a dare immediata notizia sul sito istituzionale della proposizione del ricorso, ove a ciò non abbia già provveduto;

Ritenuto che l'amministrazione debba provvedere entro e non oltre cinque giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Bis,

Ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di dare notizia sul sito istituzionale della proposizione del ricorso, ove a ciò non abbia già provveduto, entro e non oltre cinque giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2010